



Corte dei conti
Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0010159-26/11/2012-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **CUNEO (CN)**

Oggetto: Bilancio di previsione 2012 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **409**/2012/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **15** novembre 2012.

Il Funzionario preposto

Dot. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 2/024140 del 26/11/2012

CORTE DEI CONTI**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 409 /2012/SRCPIF/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Gianfranco	BATILLI	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

Nell'adunanza del 15 novembre 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Cuneo (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la

Sezione per l'odierna seduta.

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Gianfranco Battelli;

PREMESSO

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 167 e 168 prevede che, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, le Sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c. 166) *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno"*.

Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle

0115608503 CONTROLLO TRIENNALE 04/2011

necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione da parte degli enti interessati non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l'effettività del controllo, nettamente separata dall'attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali.

In ogni caso, l'Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune e dalla relativa istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

1) l'Ente ha previsto l'utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive. La tabella 1.2 Sezione II della relazione redatta dall'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2012, indica la esistenza di una forte differenza fra il complesso delle entrate non ripetitive e quelle concretamente utilizzate per finanziare spese non ripetitive: nella nota a margine di tale tabella il collegio dei revisori ha richiamato il parere espresso sul bilancio di previsione 2012, con il quale veniva raccomandato all'Ente "di porre in essere comportamenti volti alla progressiva eliminazione della dipendenza da risorse eccezionali per il conseguimento dell'equilibrio corrente, mediante l'ampliamento delle entrate proprie ordinarie e il contenimento delle spese correnti".

In concreto, i contenuti della citata tabella indicano che (fatti salvi 20.000,00 euro provenienti da trasferimenti per musei e per tali fini utilizzati) risultano destinati a finanziare spese di parte corrente 1.980.000,00 euro complessivi, dei quali 1.000.000,00 di euro provenienti da entrate dei contributi per il permesso di costruire ed euro 980.000,00 dal recupero della evasione tributaria.

Nella medesima tabella 1.2 nulla viene indicato in merito alla destinazione delle entrate previste per Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, che la tabella 1.7 indica in euro 1.250.000,00: la citata tabella 1.7 indica, altresì, la esistenza di una forte differenza fra accertamenti e riscossioni negli ee.ff. 2010 e 2011 e, nelle note a margine, il Revisore segnala che "in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2011 quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato è stato vincolato a compensare eventuali perdite su crediti per mancata riscossione dei ruoli coattivi dei proventi per violazione del codice della strada. L'importo vincolato ammonta ad euro 1.630.126,69." La effettiva destinazione di tali entrate non è nota, sia per quanto detto sopra che per quanto riportato dal Collegio dei revisori a margine della tabella, in ordine alla non ancora avvenuta approvazione della deliberazione di Giunta, a causa del cambio di amministrazione, avvenuto nel mese di Maggio 2012: l'unico elemento parrebbe essere costituito dalla tabella 1.1 del questionario, che indica in euro 35.000,00 i proventi da sanzioni per violazione al codice della strada utilizzati per spese di investimento, con ciò lasciando pensare che la differenza rispetto al totale sia stata utilizzata per finanziare spese di parte corrente ripetitive.

2) L'Ente ha previsto stanziamenti per le anticipazioni di tesoreria pari ad euro 5.000.000,00 ed a titolo di interessi pari ad euro 50.000,00: allo stato attuale non è noto se l'Ente abbia fatto ricorso a tali anticipazioni.

Le due criticità sopra indicate sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 58225 in data

18/10/2012 a firma del Responsabile Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione.

In sede di contraddittorio, inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, si è invitato l'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle previsioni contenute nel citato D.L. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. In particolare, per quanto riguarda l'eventuale riduzione dei trasferimenti, si è chiesto di indicare se agli stessi si farà fronte con maggiori entrate ovvero con rimodulazione della spesa, precisando, nel primo caso, quali siano le maggiori entrate e la possibilità del loro effettivo accertamento e, nel secondo caso, se con lo stanziamento rimanente si possa far fronte agli impegni già assunti ed a quelli che si prevede di assumere sino al termine dell'esercizio. Inoltre, nel caso ricorrano i presupposti per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 6, co. 17 del citato D.L., si è chiesto di indicare l'ammontare del fondo di svalutazione crediti e della relativa base di calcolo, allegando il parere dell'Organo in relazione all'eventuale esclusione, totale o parziale, di residui attivi dalla base di calcolo utile per la determinazione dell'entità del fondo. Si è precisato che gli elementi richiesti dovranno essere forniti con la massima immediatezza dopo la adozione dei citati provvedimenti da parte dell'Ente.

In risposta al quesito formulato, l'Ente, con la citata nota, ha fornito specifici elementi di informazione dei quali si prende atto in vista dei successivi controlli. Al riguardo, si segnalano anche le modifiche ed integrazioni medio tempore apportate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione di fissare apposta

camera di consiglio per l'esame collegiale della situazione.

RITENUTO

1. Si è rilevata la previsione di entrate non ripetitive applicate a spese correnti ripetitive. In merito, si osserva che questa Sezione regionale di controllo aveva già deliberato in ordine alla utilizzazione da parte del Comune di Cuneo di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive, con pronuncia n. 143/2012/SRCPIE/PRSE in data 10 maggio 2012, relativamente al rendiconto 2010. Ad essa, quindi, si rimanda per le osservazioni e le raccomandazioni, che si ritiene qui pleonastico riproporre, limitandosi unicamente a sottolineare come dette raccomandazioni continuino a non essere tenute in debita considerazione da parte dell'Ente: ciò sia in ordine alla ripetitività di tale improprio utilizzo, che alla mancata adozione degli ulteriori criteri prudenziali suggeriti da questa Corte e riferibili alla opportunità di fare riferimento alle effettive riscossioni, anziché alle previsioni, laddove si manifestino forti e ripetitivi scostamenti fra le due, onde evitare le conseguenze indicate dal Collegio dei revisori nella citata nota a margine della tabella 1.7 Sezione II della relazione che si richiama: "in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2011, quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato è stato vincolato a compensare eventuali perdite su crediti per mancata riscossione dei ruoli coattivi dei proventi per violazione del codice della strada. L'importo vincolato ammonta ad euro 1.630.126,69."

L'Ente con la nota sopra richiamata ha fornito una risposta, che, facendo riferimento alla deliberazione Consigliare n. 78 in data 17 settembre 2012, nulla comunica in ordine all'improprio e continuato utilizzo di entrate non ripetitive per finanziare spese ripetitive e sembra unicamente volta ad assicurare la effettiva corrispondenza fra gli accertamenti e le riscossioni, con particolare riferimento unicamente alle entrate per contributo rilascio permesso a costruire e per recupero evasione tributaria, senza alcun accenno ai proventi per violazione del codice della strada, che costituisce lo specifico riferimento fatto dal Collegio dei revisori nella citata nota a

1115588503 CONTROLLED DOCUMENT 17/03/2013 09:47

marginale della tabella 1.7 del questionario. Fra l'altro, dall'esame della citata deliberazione consigliare emerge che detto Organo ha deliberato l'aumento dal 32,14 al 41,53 (pari ad euro 500.000,00) della percentuale dei proventi delle concessioni edilizie da destinare a spesa corrente (non specificandone la natura), peggiorando quindi la situazione oggetto del presente rilievo.

In conclusione, così come indicato al punto 20 del principio contabile n. 2, e come tra l'altro già ribadito in precedente pronuncia da parte di questa Sezione regionale di controllo, tali proventi hanno carattere straordinario o eccezionale e non è detto che si ripresentino nella stessa entità negli esercizi successivi: pertanto essi devono essere destinati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere eccezionale.

2. La seconda criticità è costituita dalla previsione di euro 5.000.000,00 per anticipazioni di tesoreria. Nella nota sopra citata l'Ente, precisa che tale stanziamento è stato iscritto in bilancio in via precauzionale, per far fronte alle indifferibili spese di funzionamento: l'Ente, sebbene ad oggi non vi abbia ancora fatto ricorso, non esclude che ciò possa accadere a causa della difficoltà di riscossione di oltre 12 milioni di euro per trasferimenti erariali pregressi ante 2006, iscritti al titolo II dell'entrata. In merito a questa criticità si prende atto delle precisazioni fornite dall'Ente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale:

- ad adottare misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- a dare adempimento alle previsioni di cui al D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificate ed integrate dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.